



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Regolamento per l'assegnazione e concessione delle aree ortive denominate "orti sociali"



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Collaborazione con Associazioni Anziani

Art. 3 -Aree ortive esistenti e di nuova individuazione

Art. 4 -Requisiti per ottenere la concessione

Art. 5 - Modalità di assegnazione delle aree

Art. 6 -Durata e regime della concessione

Art. 7 - Canone concessorio

Art. 8 -Gestione delle aree ortive

Art. 9 -Obblighi del concessionario

Art. 10 - Divieti

Art. 11 -Compiti del Comune

Art. 12 - Revoca della concessione

Art. 13 – Controlli

Art. 14 – Entrata in vigore



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ART. 1 - FINALITA'

1. Le aree ortive sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale, facenti parte a tutti gli effetti del "verde pubblico", destinate alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono concesse in uso dall'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino, a favore dei cittadini interessati a svolgere tali attività non aventi scopo di lucro, per conseguire obiettivi plurimi:

- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo e al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni.

2. Ogni area è suddivisa in unità coltivabili o "orti sociali", di media di superficie pari a mq 50,00, al netto degli spazi comuni.

3. La concessione in uso di orti sociali può avvenire anche con finalità socio terapeutiche a favore di soggetti segnalati dalla S.d.s. nell'ambito delle attività dalla stessa poste in essere. Il numero degli orti riservati a detti soggetti viene stabilito dalla Giunta Comunale, prima della pubblicazione del bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di destinare n.1 orto allo svolgimento di attività connesse a progetti nell'ambito delle politiche socio-educative.

5. Sono escluse dal presente regolamento le aree destinate a orti didattici.

ART. 2 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANZIANI

1. L'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato e l' AUSER -Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà, collaborano con l'Amministrazione Comunale nella assegnazione e gestione delle aree ortive e vigilano sulla corretta conduzione delle stesse da parte dei concessionari, segnalando all'Amministrazione eventuali irregolarità.

2. I rapporti tra le suddette Associazioni e l'Amministrazione Comunale sono disciplinati con apposita convenzione, con la quale sono individuate, per ciascuna Associazione, le aree ortive di riferimento.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ART. 3 - AREE ORTIVE ESISTENTI E DI NUOVA INDIVIDUAZIONE

1. Le aree destinate ad orti sociali sono rappresentate nella planimetria allegata sub A) al presente Regolamento, nella quale sono evidenziate in colore verde le *aree esistenti* già concesse in uso e in colore rosso le aree di *nuova individuazione*.

Le aree esistenti sono quelle già individuate dal Comune con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 21 dicembre 1992, affidate in gestione all'Associazione Comunale Anziani e per le quali il Comune non ha proceduto alla revoca della concessione e alla conseguente dismissione.

2. Gli orti sociali delle aree di *nuova individuazione* sono assegnati in via prioritaria ai soggetti già conduttori di orti sociali, per i quali l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla revoca della concessione e/o alla dismissione. Tali soggetti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e allegare alla domanda di concessione la dichiarazione del Presidente dell'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI che attesti la precedente conduzione di un orto sociale tra quelli a suo tempo individuati dal Comune con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 21 dicembre 1992.

3. Le aree esistenti sono riservate e concesse in uso agli attuali conduttori (ove in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento), previa presentazione al Comune di apposita domanda di concessione, accompagnata dalla dichiarazione del Presidente dell'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI che attesti la attuale conduzione dell'orto e dalla dichiarazione di accettazione da parte dell'assegnatario della superficie oggetto di concessione e di quanto previsto dal presente regolamento. Si applicano a tali orti quanto stabilito agli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 4 - REQUISITI PER OTTENERE LA CONCESSIONE

1. Possono richiedere l'assegnazione in concessione di *orti sociali* i pensionati/e o le casalinghe o i non occupati che:

a - siano residenti nel Comune di Sesto Fiorentino;

b - che abbiano superato il 60° anno di età;

c - non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita;

d - non dispongano nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino di altri appezzamenti coltivabili, di proprietà o di familiari conviventi, destinati alla coltivazione;

e - siano in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato.

2. I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda di assegnazione.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

3. Si può derogare al requisito della residenza, per un periodo non superiore ad un anno, per i trasferimenti avvenuti successivamente alla assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la prosecuzione della partecipazione alla vita sociale nell'area ortiva.

4. I concessionari non sono coltivatori diretti, né hanno i requisiti per essere iscritti al Servizio Contributi Agricoli Unificati e pertanto il rapporto di concessione non integra l'ipotesi di cui alla Legge 3 maggio 1982 n.203.

5. Si prescinde da possesso dei requisiti di cui al presente articolo per i soggetti di cui all'art. 1 comma 3.

ART. 5 MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI

1. Soddisfatte le riserve di cui al precedente art. 3 comma 2 e comma 3, l'assegnazione degli *orti sociali* disponibili avverrà nell'ordine della graduatoria formata in esito ad apposito avviso pubblico. La scelta dell'orto sociale tra quelli disponibili sarà effettuata dagli interessati nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

2. Per la formazione della graduatoria verrà assegnato un punteggio pari a :

- 0,25 punti per ogni anno di età anagrafica

A parità di punteggio, l'assegnazione avverrà, nell'ordine :

- ai soggetti che alla data di pubblicazione dell'avviso vivono soli, come da certificazione anagrafica

- ai soggetti più anziani di età.

3. Le richieste di concessione redatte su apposito modulo prestampato devono essere inoltrate al Comune entro la scadenza dell'avviso. Il possesso dei requisiti indicati dall'art.4 deve essere dichiarato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e il Comune revocherà l'eventuale concessione già conseguita .

4. La graduatoria avrà validità di anni cinque; quattro mesi prima della sua scadenza, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando.

La graduatoria verrà aggiornata semestralmente a seguito del ricevimento di nuove domande, pur nel rispetto, in caso di parità di punteggio tra nominativi già presenti in graduatoria e nuovi richiedenti, dell'anzianità di presentazione della domanda.

Una volta contattati dal Comune per procedere all'assegnazione dell'orto, sarà possibile rinunciare, una sola volta, all'assegnazione stessa per motivi personali, senza incorrere nella cancellazione dalla graduatoria.

5. Alla graduatoria si attingerà nell'ordine per l'assegnazione di *orti sociali* che nel periodo di sua validità si rendessero disponibili o che fossero ex novo individuati dall'Amministrazione Comunale.

6. Ogni nucleo familiare, anche se composto da più anziani, potrà ottenere in concessione un solo orto.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

7. La formazione della graduatoria di cui al comma 1 è affidata ad una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale e composta da cinque membri, tra i quali un rappresentante dell'Associazione Comunale Anziani e un rappresentante di Auser .

ART. 6 – DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE

1. Ciascun orto sociale viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dal Dirigente del Settore competente e revocabile in qualsiasi momento qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

2. La concessione ha durata quinquennale (cinque anni), salva anticipata rinuncia dell'assegnatario o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Allo scadere o alla revoca della concessione, l'orto dovrà essere rilasciato libero e nessun indennizzo o compenso alcuno sarà corrisposto dal Comune o dal nuovo concessionario per le eventuali piantumazioni in essere.

Nel caso in cui, al momento della scadenza della concessione, non vi fossero domande di assegnazione in attesa di essere soddisfatte, l'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare la concessione in favore della medesima persona per ulteriori 5 anni.

4. La concessione si risolve di diritto :

- a) quando il concessionario trasferisce in altro Comune la propria residenza;
- b) quando l'Associazione incaricata della vigilanza sull'utilizzo delle aree ai sensi del precedente articolo 2, segnala all'Amministrazione la ripetuta inadempienza alle disposizioni del presente Regolamento;
- c) in caso di decesso dell'assegnatario. L'orto in tal caso resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi al decesso dell'assegnatario. Il coniuge o il convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica che ne faccia domanda entro sessanta giorni e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, subentra nella concessione in essere fino alla durata della stessa.

ART. 7 -CANONE CONCESSORIO

1. Il canone di concessione annuo viene fissato in Euro 80,00. Detto importo sarà aggiornato con cadenza biennale da parte della Giunta Comunale, su proposta del



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Settore competente e sarà comunicato ai concessionari entro il 30 novembre dell'anno in corso.

2. Il canone per il primo anno dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione; per le annualità successive il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Tesoreria del Comune.

3. L'assegnatario non in regola con il versamento del canone annuale sarà invitato con formale lettera a provvedervi entro un termine tassativo non superiore a 30 giorni. La mancata regolarizzazione della posizione, comporterà la revoca della concessione.

4. Ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 l'assegnazione dell'orto può essere disposta a titolo gratuito, su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali.

5. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'orto successiva al pagamento, non sarà effettuato alcun rimborso.

ART. 8 - GESTIONE DELLE AREE ORTIVE

1. Tutte le spese relative alla coltivazione degli orti sono a carico dei concessionari. I prodotti ricavati dalla coltivazione rimangono di proprietà degli stessi e non possono, sotto qualsiasi forma, essere commercializzati.

2. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

3. L'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. E' fatto divieto di irrigare mediante tubo di gomma collegato direttamente all'impianto idrico generale al fine di non creare disagi agli altri assegnatari. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare oltre al pagamento dei maggiori oneri di utenza, la revoca della concessione.

4. Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nell'area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area dell'orto assegnato, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

5. In tutte le aree ortive è concesso far entrare gli animali da compagnia. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno o disturbo.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I concessionari hanno l'obbligo:

- a) di contenere le coltivazioni nell'ambito della superficie assegnata e di non invadere le parti comuni e le aree limitrofe;
- b) di mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e di non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri concessionari;
- c) di tenere pulite ed in buono stato le parti comuni quali i viottoli, la recinzione;
- d) di collaborare nella esecuzione dei lavori interessanti le parti comuni;
- e) di lasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose, alla scadenza o rinuncia o revoca della concessione, senza accampare alcun diritto sui frutti né esigere un indennizzo dall'Amministrazione Comunale o da chi dovesse subentrare;
- f) di non far accedere in loro assenza estranei nell'area salvo quanto previsto dal seguente comma 2.
- g) di non installare alcuna struttura, anche se di carattere precario;
- h) di non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione
- i) di delimitare il proprio orto con paletti in legno di altezza massima di trenta centimetri;
- j) di riporre gli attrezzi e il materiale da lavoro nell'apposita struttura ricovero
- k) di sottoscrivere ed integralmente accettare il presente Regolamento contestualmente alla formale assegnazione;
- l) di privilegiare le pratiche dell'agricoltura biologica;
- m) di effettuare la manutenzione ordinaria di cui al successivo art.11 comma 1 limitatamente ai punti b),c) e d).

2. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a tre mesi, previa comunicazione all'Associazione di riferimento, il concessionario può farsi sostituire da una persona di sua fiducia. Nel caso in cui la malattia si protragga per più di 3 (mesi), l'Associazione di riferimento ne darà comunicazione al Comune per l'eventuale sostituzione con altro richiedente presente in graduatoria.

ART.10- DIVIETI

1. Ai concessionari delle aree ortive è vietato:

- a) l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e per le persone
- b) sostare qualsiasi veicolo a motore all'interno dell'area ortiva: è consentito l'accesso per il solo carico/scarico
- c) gettare rifiuti del proprio orto negli spazi liberi e fuori dalla recinzione
- d) usare bidoni, teli e altri tipi di coperture diversi dalla tela ombreggiante di colore verde scuro.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- e) accendere fuochi o bruciare sterpaglie
 - f) costruire all'interno dell'orto ricoveri per animali di qualunque genere.
- 2.** L'area ortiva assegnata non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, né potrà in alcuna forma essere subaffittata.

ART.11- COMPITI DEL COMUNE

- 1.** Sono a carico del Comune:
- a) l'individuazione e la suddivisione delle aree ortive in unità coltivabili o orti sociali
 - b) l'installazione e la loro manutenzione straordinaria di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri di attrezzi collettivi e/o individuali
 - c) la manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione
 - d) la manutenzione straordinaria delle recinzioni esterne.
 - e) la fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei composte all'interno dell'area comune.

ART.12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La mancata coltivazione dell'orto e l'inosservanza delle norme per la conduzione daranno luogo alla revoca della concessione. Su segnalazione dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Servizio comunale competente attiva una istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti al concessionario. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta la concessione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 13 - CONTROLLI

1. Il controllo di quanto disposto con il presente Regolamento è affidato alle Associazioni di cui all'art. 2 e alla Polizia Municipale.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, verrà abrogata ogni regolamentazione comunale avente pari oggetto, in contrasto con lo stesso.